GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — GIOVEDÌ 13 GENNAIO — NUM. 9

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio con decreti del 10 novembre scorso:

Ad uffiziale:

Silva prof. Zorobabele, preside dell'Istituto tecnico di Catania.

A cavaliere:

Dupré Francesco, professore nell'Istituto tecnico di Pesaro;
Morandi Luigi, id. nell'Istituto tecnico di Forlì;
Silvani ing. Antonio, id. nell'Istituto tecnico di Bologna;
Aschieri dott. Ferdinando, id. nell'Istituto tecnico di Pavia.

E con decreti del 5 e 12 dicembre scorso:

A grand'uffiziale:

Ridolfi marchese Luigi.

A commendatore:

Ricasoli barone Gaetano.

Ad uffiziale:

Balzani-Romanelli Giovanni.

A cavaliere:

Caruso prof. Gerolamo;
Giovannini-Zanobi;
Azzolari ing. Angelo;
Zavaritt Giovanni;
Giusti prof. Emilio;
Guidi Giuseppe Gerolamo;
Ramacci Luigi.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti del 12 e 16 dicembre scorso:

A grand'uffiziale:

Cavalchini-Garofoli barone Francesco, maggior generale comandante la 23ª brigata di fanteria, collocato a riposo.

Ad uffiziale:

Oglialoro cav. Gaetano, caposezione di 1ª classe nel Ministero della Guerra, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2870** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 2,720,000 per il compimento delle opere di bonificamento delle Maremme Toscane, ordinate e regolate coi motuproprî del cessato Governo Toscano del 27 novembre 1828, 22 aprile 1831 e 9 aprile 1832.

Le opere predette sono quelle prevedute nel progetto generale di massima, approvato col voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 24 agosto 1872.

Art. 2. Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici al capitolo *Maremme Toscane* ripartitamente come segue:

Esercizio	1876	L.	500,000
Id.	1877	»	500,000
Id.	1878	»	400,000
Id.	1879	»	300,000
Il rimanente sarà ripartito nei bilanci successivi dal 1880 al 1884, a seconda dell'avanzamento delle colmate		»	1,020,000
	Totale . . .	L.	2,720,000

Art. 3. Saranno dal Governo del Re classificate a norma della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, tutte le opere comprese nel detto progetto generale di massima, che non facessero parte delle opere proprie di bonificamento, o di mano in mano che cessassero di servire al bonificamento.

Nel decreto di classificazione sarà determinata per ciascuna delle opere poste in seconda categoria la quota di contributo annuo a carico della provincia e degli interessati entro i limiti stabiliti dall'art. 1 della legge del 3 luglio 1875, n. 2600, per tutta la durata del decennio in corso al momento della classificazione.

Per la determinazione dei perimetri dei territorii interessati nelle opere classificate nella seconda categoria, e per la riscossione dei contributi il Governo provvede a norma dell'articolo 2 della legge suddetta.

Art. 4. Di mano in mano che le opere di bonificamento, di cui all'articolo 1, andranno compiendosi, tutti indistintamente i fossi di scolo e relativi manufatti dovranno essere mantenuti da con-

sorzi da istituirsi fra i proprietari interessati, cessando perciò ogni onere a carico dell'erario nazionale.

Lo Stato farà parte dei consorzi in quanto sia proprietario di terreni compresi nel territorio dei medesimi.

Art. 5. È data facoltà al Governo di dichiarare con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la formazione dei consorzi per le opere di cui all'art. 4 e di stabilire il perimetro dei comprensori di scolo.

Art. 6. Quante volte gl'interessati costituiti in consorzio obbligatorio non adempissero agli obblighi che ne derivano, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, nominerà con Real decreto un commissario per compiere tutti quegli atti che dalla legge vengono imposti od autorizzati al consorzio costituito.

Le funzioni del Regio Commissario dureranno fino a quando il consorzio non provvederà direttamente allo scopo della sua istituzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
S. SPAVENTA.

Il N. **MCLXXIX** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società in accomandita con sede in Taranto, colla denominazione di *Stabilimento di costruzioni meccaniche in Taranto*, colla ragione sociale Achille Troisi e C.i, colla durata di 25 anni decorrendi dal 26 aprile 1873, e col capitale nominale di lire 200,000, diviso in n. 800 azioni da lire 250 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti del 30 dicembre 1865, num. 2727 e 5 settembre 1869, num. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — È autorizzata la Società in accomandita per azioni nominative, colla denominazione di *Stabilimento di costruzioni meccaniche in Taranto*, e colla ragione sociale Achille Troisi e C.i, sedente in Taranto, ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 26 aprile 1873, rogato Roberto Fagiani, al n. 63 di repertorio, ed è approvato il suo statuto quale è inserto all'atto pubblico di deposito del 18 febbraio 1875, rogato pure in Taranto dallo stesso notaro, al n. 17 di repertorio.

Art. II. — La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 100 annuali, da pagarsi a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

Il Num. **MCLXXII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge del 5 giugno 1850, n. 1037;

Veduta la domanda del municipio di Chignolo-Verbano, diretta ad ottenere la facoltà di accettare il lascito di lire cinquanta (L. 50) annue in perpetuo fatto dal fu Giovanni Battista Lamberti col suo testamento del 27 agosto 1867 a favore della Scuola maschile della frazione del detto comune denominata Isola Superiore;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Chignolo-Verbano, in provincia di Novara, è autorizzato ad accettare il lascito di lire cinquanta annue in perpetuo fatto dal fu Giovanni Battista Lamberti col suo testamento del 27 agosto 1867 per il fine più sopra indicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

R. BONGHI.

Il Num. **MCLXXI** *(Serie 2ª parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del dì 20 giugno 1875 dell'assemblea generale degli associati per l'istituzione di una Cassa di Risparmio con sede nel comune di Palombara Sabina;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata nel comune di Palombara Sabina, provincia di Roma, l'istituzione di una Cassa di Risparmio, in conformità dello statuto, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

G. FINALI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Alessandria in adunanza 7 aprile 1873 per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali,

comunali e consorziali, e poscia modificato colla deliberazione 11 settembre 1874 dello stesso Consiglio;

Veduti i pareri 17 aprile 1874 e 16 ottobre 1875 del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, vidimato d'ordine Nostro dal predetto Ministro dei Lavori Pubblici, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali scorrenti nella provincia di Alessandria.

Lo stesso Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, da registrarsi alla Corte dei Conti, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

S. SPAVENTA.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle strade provinciali, comunali e consortili nella provincia di Alessandria.*

TITOLO I.

Costruzione delle strade.

CAPO I. — *Strade provinciali.*

§ I. — Modalità.

Art. 1. Le strade provinciali avranno normalmente fra ciglio e ciglio la larghezza di:

Metri 8 00 in pianura;
» 6 50 in collina;
» 5 00 in montagna.

Tale larghezza non potrà essere variata se non per decisione del Consiglio provinciale.

Art. 2. Il massimo della pendenza longitudinale verrà per ogni strada stabilito dal Consiglio provinciale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, dell'importanza della strada, e della rete cui essa appartiene; in ogni caso però non eccederà il 7 0/0.

Questa pendenza verrà ridotta al 3 0/0 nei risvolti, e sarà alternata con tratti di riposo a pendenza minore.

Art. 3. Le strade di metri 8 avranno ai due lati banchine, o marciapiedi, di 80 centimetri di larghezza, inclinate di 2 centimetri verso il lembo esterno. La carreggiata di metri 6 40 compresa fra le medesime sarà convessa ad arco di circolo con saetta di 30 centimetri.

Nelle strade di metri 6 50 si darà eguale curvatura alla carreggiata, ed eguale pendenza alle banchine, ma queste verranno ridotte a soli metri 0 65 di larghezza.

Quando si facesse uso di paracarri, questi verranno collocati in modo a segnare colla loro faccia esterna la divisione fra la banchina e la carreggiata.

Pelle strade in montagna i paracarri potranno essere diversamente disposti, e la carreggiata potrà essere convessa, od a piano inclinato, con, o senza banchine, secondo le speciali condizioni dei luoghi.

Art. 4. Ovunque le strade non si elevassero più di 50 centimetri sulle adiacenti campagne saranno lateralmente munite di fossi di scolo aventi almeno 50 centimetri di profondità sotto il lembo della banchina, e 50 centimetri di ampiezza sul fondo.

La scarpa interna di tali fossi sarà a 45 gradi, e quella esterna avrà inclinazione tale da impedire i franamenti.

Tali franamenti, ove fosse necessario, si impediranno con muri di rivestimento, o di sostegno, a secco, od in calce, elevandoli in modo che rimanga sempre al fosso una larghezza minima di 50 centimetri sul fondo.

Quando la pendenza della strada o la natura del terreno lo richieda, i fossi saranno rivestiti di selciato, ed in tal caso potranno avere la forma che si dice a cunetta.

Art. 5. Tutte le opere d'arte saranno in muratura od in ferro, od a sistema misto di ferro e muratura. Si eccettuano le opere pelle strade in montagna e quelle che per specialissime ragioni meglio convenisse di costrurre intieramente o parzialmente in legname.

Per quelle di luce minore di metri 10 saranno allestiti sotto la direzione dell'ingegnere ispettore dei moduli generali economici, i quali diverranno normali per tutta la provincia mediante decreto d'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 6. Pelle acque che devono attraversare le strade potranno in casi eccezionali costruirsi cunettoni selciati o lastricati, in modo però che il transito dei veicoli non ne soffra grave incomodo.

Lateralmente ad essi, quando ne sia mestieri, si porrà una palancola pel transito dei pedoni.

Art. 7. I passi pericolosi saranno difesi da parapetti, da barriere od anche semplicemente da paracarri.

Art. 8. La lunghezza delle strade sarà indicata da cippi chilometrici, la cui numerazione sarà fatta in senso divergente dal capoluogo di ogni circondario. Al confine dei territori circondariali un cippo terminale indicherà la lunghezza del tronco o dei tronchi ivi finienti.

Pelle strade che si diramano da altre la misura partirà dalla diramazione; per quelle che si staccano dal capoluogo di circondario essa principierà dal termine della traversa.

La direzione d'ogni strada sarà indicata sui muri all'uscire dagli abitati e sovra appositi piloni nei crocicchi.

Nelle misure anzidette saranno computate le traverse degli abitati intermedii.

Art. 9. Le traverse degli abitati, e le strade di circonvallazione debbono avere la forma migliore, le dimensioni maggiori e le pendenze più dolci che sieno consentite dalle condizioni locali, avuto riguardo all'importanza delle strade che rattaccano.

La loro carreggiata potrà essere o selciata od a pietrisco minuto, sistema Mak-Adam, e non sarà tollerato l'impiego della ghiaia fuor che nelle strade di circonvallazione.

Art. 10. Ogni traversa ha origine e termine ove incomincia o termina la progressione delle case che fiancheggiano la strada da ambi i lati.

Si considerano come case tutte le aree cinte da muro.

Quando all'estremo d'una traversa una casa sopravanzi quella che le sta di fronte, il termine della traversa è segnato dalla casa che si protrae maggiormente.

Art. 11. Gli estremi d'ogni traversa saranno accertati dagli uffici tecnici della provincia in contraddittorio di un rappresentante del comune mediante processo verbale di misura sottoscritto dalle parti.

Art. 12. Allorquando per l'accrescersi di qualche abitato venisse ad allungarsi notevolmente la sua traversa, il nuovo tratto di essa che diventa comunale verrà consegnato al comune con un verbale analogo a quello precedentemente descritto.

Art. 13. Gli attraversamenti delle ferrovie si faranno possibilmente a raso, o, come dicesi, a livello. Quando si dovesse passare al di sotto di alcuna di esse, il sottovia dovrà lasciare nel mezzo della strada un'altezza libera di metri 4 50 almeno, ed i piedritti del medesimo saranno collocati in modo a non restringere la larghezza della strada da ciglio a ciglio, e da non impedire il deflusso delle acque nei suoi fossi laterali.

Art. 14. Le gallerie dovranno avere una sezione non inferiore a quella prescritta pei sottovia.

In esse si darà alle banchine una elevazione di 12 centimetri almeno sul piano più depresso della carreggiata onde risulti fra esse e questa un rigagnolo pello scolo delle acque interne. Le banchine verranno sorrette con lastre verticali di pietra o con muratura.

§ II. — **Progetti.**

Art. 15. I progetti delle strade od altre opere provinciali, cadenti in un solo circondario, verranno eseguiti dall'ingegnere del circondario sul cui territorio sono situate.

Quando esse abbraccino più circondari i loro progetti verranno concertati fra gli ingegneri dei medesimi sotto la direzione dell'ingegnere ispettore, e verranno compilati da ciascuno di essi per la parte che riguarda il proprio territorio.

Pelle opere che cadessero in confine fra due circondari, previi i concerti come sopra, la Deputazione provinciale designerà l'ingegnere che dovrà compilare il progetto.

Art. 16. I progetti o sono di massima o di dettaglio per servire all'esecuzione.

Art. 17. I progetti di massima delle strade si compongono dei seguenti documenti:

1. Piano generale estratto dalla carta di Stato maggiore e ridotto in iscala di 1/2000, in cui la zona percorsa dalla strada sia rilevata approssimativamente sul terreno per una larghezza di circa 50 metri, ed in cui siano segnati gli ettometri della via e le sezioni trasversali;

2. Profilo longitudinale sulla stessa scala per le lunghezze e su scala decupla per le altezze, in cui siano segnate tutte le opere d'arte colle loro luci e tutte le livellette della strada;

3. Sezioni trasversali nelle località più accidentate, tali a poter servire per un computo sommario delle occupazioni e dei movimenti di terra, in scala da 1/200;

4. Casellarii di misura pelle occupazioni e movimenti suddetti;

5. Quadro dei materiali che offre la località, coll'indicazione del loro prezzo nei luoghi di estrazione, e delle strade a percorrersi nel trasporto indicandone lo stato e le pendenze;

6. Casellario delle opere d'arte, in cui pelle opere minori di 10 metri siano indicati il numero del modulo e le quantità di lavoro corrispondenti; e per quelle maggiori tali quantità siano desunte per analogia dal modulo maggiormente appropriato all'opera a costruirsi;

7. Perizia sommaria del costo dei lavori.

Art. 18. I progetti di massima dei grandi ponti sui fiumi e torrenti dovranno contenere la pianta, l'elevazione e le sezioni principali dell'opera nella scala di 1/100, ed inoltre il casellario delle misure ed i documenti di cui ai numeri 5 e 7 dell'articolo precedente.

Questi progetti dovranno essere accompagnati da una relazione che indichi le ragioni pelle quali si crede preferibile il sistema adottato, e racchiuda i dati di osservazione più precisi sulle fondazioni, sulle massime e minime altezze del pelo d'acqua, e sulle luci delle opere che precedono e seguono quella in progetto.

Art. 19. I progetti di dettaglio od esecutivi pelle strade conterranno i documenti che seguono:

1. Piano parcellare generale in scala da 1/1000, colla designazione d'ogni appezzamento ad espropriarsi, della sua natura e del suo proprietario, e colla indicazione delle sezioni trasversali, del numero progressivo delle medesime, e degli ettometri. In esso dovranno inoltre essere distinti gli allineamenti retti e curvi ed essere indicati i raggi di curvatura;

2. Profilo longitudinale sulla stessa scala per le lunghezze e su scala decupla per le altezze, colle quote possibilmente riferite al livello del mare, ove siano segnate tutte le opere d'arte con numeri progressivi e coll'indicazione della qualità e della luce.

Su questo profilo saranno indicati e distinti gli allineamenti retti ed i curvi coll'indicazione delle rispettive lunghezze, e saranno segnate le diverse livellette coll'indicazione delle lunghezze e pendenze;

3. Sezioni trasversali in scala da 1/100 estese sufficientemente per contenere tutto il lavoro a farsi e l'andamento dei terreni adiacenti e portanti in rosso tutte le quote di scavo o di rialzo;

4. Disegni delle opere d'arte, pelle quali si avessero a modificare i moduli normali in scala di 1/100;

5. Casellario delle occupazioni coll'indicazione per ogni appezzamento della superficie, coltura, possidenza ed unità di prezzo;

6. Casellario dei movimenti di terra colla distinzione delle diverse terre o roccie, e con uno stato di distribuzione di esse onde determinare i prestiti, i rifiuti e gli impieghi delle medesime;

7. Casellario delle opere d'arte;

8. Analisi dei prezzi di perizia;

9. Perizia o computo estimativo;

10. Capitolato d'appalto, in cui ai capitoli generali siano aggiunti quelli specialmente applicabili per l'esecuzione dell'opera, e sia unito l'elenco dei prezzi.

Art. 20. I progetti esecutivi dei grandi ponti sui fiumi o torrenti dovranno contenere in scala da 1/100 la pianta generale al piano delle fondazioni, la projezione orizzontale dell'opera compiuta, le sezioni longitudinale e trasversale ed i prospetti laterali.

Essi conterranno inoltre tutte le sezioni orizzontali e verticali che fossero necessarie a determinare esattamente la forma e le dimensioni dell'edificio, ed in iscala conveniente i disegni minuti di dettaglio.

Per ultimo avranno gli occorrenti casellarii di misura e saranno corredati dei documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 dell'articolo precedente.

Art. 21. I progetti di massima di nuove strade provinciali o di nuovi ponti sui fiumi e torrenti possono essere ordinati dalla Deputazione provinciale; quelli esecutivi sono deliberati dal Consiglio dietro esame del progetto di massima.

Art. 22. Allorquando a termini di legge il Consiglio superiore dei lavori pubblici disapprovasse l'andamento od il sistema deliberati dal Consiglio per una nuova strada o per un ponte provinciale, la Deputazione dovrà richiedere le osservazioni dell'autore del progetto, e potrà quindi nominare una Commissione di ingegneri onde avere sulle modifiche suggerite e sulle osservazioni dell'autore un avviso tecnico collegiale a sottoporre al Consiglio per le sue ulteriori deliberazioni.

§ III. — **Esecuzione.**

Art. 23. I lavori per la costruzione dei ponti provinciali sui fiumi e torrenti e per l'apertura o sistemazione delle strade provinciali si eseguono per appalto sotto l'osservanza di un capitolato generale approvato dal Consiglio provinciale, e di quei capitoli speciali che per ciascun'opera verranno stabiliti dalla Deputazione provinciale dietro proposta degli uffici tecnici e sentito l'avviso dell'ingegnere ispettore.

Art. 24. La direzione esecutiva delle opere comprese in un solo appalto sarà unica, e verrà affidata a quello degli ingegneri circondariali, nel cui territorio si eseguiscono; quando esse si estendano in più circondarii sarà data a quello degli ingegneri dei medesimi che verrà designato dalla Deputazione provinciale, e per norma egli sarà l'autore stesso del progetto.

Art. 25. Tale direzione potrà anche essere affidata all'ingegnere ispettore, ed in tal caso gli uffici tecnici dei circondarii ove l'opera si eseguisce, dovranno allestire sotto la sua direzione i disegni di dettaglio, fare i tracciamenti, gli scandagli e le misure occorrenti,

e tenere anche i registri per la contabilità dell'opera semprechè questi non siano tenuti da assistenti appositamente delegati dalla Deputazione provinciale.

Art. 26. I certificati d'abbuonconto saranno rilasciati dal direttore dell'opera a termini de' contratti, sotto la sua responsabilità, e da esso firmati.

I certificati avranno un numero progressivo e conterranno una descrizione sommaria dell'opera, la data del contratto d'appalto, il nome ed il domicilio dell'appaltatore ed il ribasso d'asta.

Indicheranno inoltre l'importo contrattuale dell'opera, il montare degli abbuonconti precedenti, e quello delle ritenute lasciate a mani della provincia, e stabiliranno con un deconto sommario il diritto dell'appaltatore a conseguire una nuova rata di pagamento.

I certificati saranno in triplo originale, dei quali due saranno in carta libera per uso amministrativo.

A questi verrà allegato un minuto deconto provvisorio di tutte le opere già eseguite, e, quando occorra, anche quello delle provviste a piedi di lavoro, e delle spese ad economia.

Art. 27. La collaudazione finale e la relativa liquidazione delle spese verranno sempre fatte da un ingegnere estraneo alla Amministrazione provinciale, a scegliersi dalla Deputazione.

Art. 28. Per tutte le altre esigenze della costruzione ed esecuzione delle opere provinciali provvede il regolamento deliberato dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del 9 novembre 1872 in seguito al voto emesso dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 settembre precedente.

Capo II. — *Strade comunali e consortili.*

§ I. — Modalità.

Art. 29. Le strade che si costruiscono dai comuni sono o comunali o consortili. Sono *comunali* quelle alla cui costruzione provvede un solo comune; *consortili* invece sono quelle alla cui costruzione concorrono più comuni, o concorre la provincia, nel caso previsto dall'art. 50 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 30. Nella costruzione o sistemazione delle strade comunali o consortili si avrà di mira di conciliare per quanto è possibile la buona viabilità colla economia eliminando tutte le spese non rigorosamente necessarie. Perciò prima di pensare all'apertura di una nuova strada si dovrà indagare se non si possa con una spesa notevolmente minore provvedere ad una sicura e comoda comunicazione mediante la sistemazione di taluna di quelle già esistenti la quale tocchi e rannodi i punti cui dovrebbe servire la nuova strada.

Art. 31. Le strade comunali o consortili sono o rotabili o mulattiere; queste ultime però si ammetteranno solo eccezionalmente per i luoghi alpestri, ovvero quando i mezzi economici del comune o del consorzio non siano in corrispondenza collo importare della nuova opera.

Art. 32. Le strade scorrenti in pianura avranno da ciglio a ciglio metri 6 almeno, quelle di collina cinque, per quelle in montagna la larghezza verrà determinata dalle condizioni locali.

Art. 33. Il massimo della pendenza longitudinale verrà per ogni strada determinato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consortile; essa però non eccederà mai il 9 per 100, e questa pendenza non sarà tollerata se non per brevi tratti interrotti da altri di pendenza più dolce.

Nei risvolti non sarà ammessa pendenza superiore al 5 per 100.

Art. 34. Per regola la forma di ogni strada sarà a superficie convessa; pelle strade di montagna e per quelle di collina si potrà tuttavia adottare la forma inclinata o concava quando per le speciali condizioni dei luoghi siano queste a preferirsi.

Art. 35. Allorquando fossero sistemate con forma convessa e provviste di banchine, ciascuna di queste misurerà il decimo della strada da ciglio a ciglio, e l'arco della carreggiata avrà una saetta fra il diciottesimo ed il ventesimo della corda.

Art. 36. Quando le strade corrano in iscavo od a livello dei terreni circostanti e siano a forma convessa od inclinata, dovranno sempre essere munite di fossi di scolo di ampiezza sufficiente a smaltire le acque che vi si scaricano.

Quando la forma della strada fosse concava dovrà avere nel mezzo una cunetta selciata o lastricata di un metro almeno di larghezza la quale per mezzo di cunettoni trasversali si scarichi a brevi tratti sui terreni laterali.

Art. 37. Sono a queste strade applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 5, 6, 7, 13 e 14.

§ II. — Progetti.

Art. 38. Ai progetti di massima e di dettaglio od escutivi sono applicabili le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20.

Art. 39. I progetti esecutivi delle strade comunali e consortili dovranno sempre essere approvati dalla Deputazione provinciale, sentito il parere del Genio civile, giusta le disposizioni della legge 20 marzo 1865 (art. 138, alleg. *A*, ed art. 27, alleg. *F*), salve le disposizioni della legge 30 agosto 1868 pelle strade comunali obbligatorie.

Art. 40. Trattandosi di strade comunali tocca alla Giunta di trasmettere alla Deputazione i progetti esecutivi facendo risultare dei mezzi coi quali il comune intende di provvedere all'esecuzione delle medesime.

Trattandosi di strada consortile spetta alla Deputazione del consorzio di fare l'accennata trasmissione all'oggetto indicato dall'art. 39.

Art. 41. Per la costituzione del consorzio verrà trasmessa alla Deputazione dal Consiglio comunale promotore, oltre al progetto di consorzio ed alle informazioni e dimostrazioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge sulle opere pubbliche, anche il progetto di massima della strada.

Art. 42. La Deputazione, udito l'avviso dell'ufficio tecnico, pronuncia sulle insorte contestazioni, e delibera la costituzione del consorzio ed autorizza la compilazione del progetto esecutivo mercè decreto nel quale indicherà:

a) La sede del consorzio;

b) Il suo scopo;

c) I comuni che lo compongono;

d) La quota a carico di ciascuno di essi.

Art. 43. Allorquando la quota di concorso della provincia raggiungesse il terzo della spesa totale, la compilazione del progetto esecutivo potrà essere affidata agli uffici tecnici della provincia colle norme indicate dall'art. 15.

§ III. — Esecuzione.

Art. 44. Le opere necessarie per l'apertura o per la radicale sistemazione delle strade comunali o consortili saranno eseguite per appalto, salve le eccezioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Pelle strade alla cui costruzione o sistemazione la provincia concorre per un terzo o più della spesa totale, questa condizione è di rigore.

Art. 45. La Giunta comunale o la Deputazione consortile provvede alla nomina del direttore dei lavori e degli assistenti, salvo il caso di cui nel precedente art. 43.

Art. 46. Ai certificati d'abbuonconto sono applicabili le disposizioni dell'art. 26.

Pelle opere sussidiate dalla provincia un esemplare di siffatti certificati dovrà essere trasmesso alla Deputazione provinciale a cura della Giunta comunale o della Deputazione consortile.

I pagamenti saranno eseguiti in base al capitolato approvato dalla Deputazione provinciale ed in seguito al rilascio dei certificati anzidetti, i quali però non daranno diritto al conseguimento della quota provinciale se non dopo essere stati verificati e controfirmati dagli uffici tecnici della provincia.

Art. 47. L'autore del progetto, il direttore dei lavori e gli assistenti non potranno essere incaricati del collaudo e della liquidazione finale.

TITOLO II.
Manutenzione delle strade.
Capo I. — *Strade provinciali.*
§ I. — Lavori obbligatorii.

Art. 48. I lavori obbligatorii pella manutenzione delle strade provinciali sono essenzialmente:

a) Il rifornimento del materiale pella carreggiata;

b) Il restauro delle opere d'arte;

c) Il mantenimento delle banchine e delle scarpe e l'espurgo dei fossi;

d) Lo sgombro della neve, del fango e dei detriti.

Art. 49. È pure obbligatorio l'inaffiamento nel tempo dei maggiori calori quando, senza notevole dispendio, si possa avere in attiguità della strada l'acqua a ciò necessaria. Non potranno tuttavia gli uffici tecnici prescrivere lo inaffiamento senza avere in proposito ricevuto uno speciale ordine dalla Deputazione.

Art. 50. Le strade dovranno essere rigorosamente mantenute alla loro sagoma normale.

I fossi dovranno espurgarsi due volte all'anno, nel maggio e nell'ottobre.

Il fango e la polvere si toglieranno di volta in volta che se ne presenta il bisogno.

Onde mantenere lo scolo delle acque dalla carreggiata si apriranno, quando occorra, attraverso alle banchine dei piccoli canali che verranno colmati cessato il bisogno.

Le opere d'arte, specialmente quelle destinate ai passaggi d'acqua, saranno riparate sollecitamente.

§ II. — Modo d'esecuzione.

Art. 51. I lavori di manutenzione indicati alle lettere *c*) *d*) dell'art. 48 e quelli dell'art. 49 si eseguiranno coll'opera dei cantonieri, e, ove questa non basti, col sussidio di operai presi a giornata.

Il regolamento 9 novembre 1872 già citato regola il servizio dei cantonieri, dei capi cantonieri e degli uffizi tecnici per tutto ciò che riguarda la manutenzione delle strade.

Art. 52. Il pagamento dei giornalieri, non che tutti gli altri lavori di manutenzione indicati all'art. 48, si eseguiscono per appalto, in base ad un capitolato generale approvato dal Consiglio, ed a capitoli speciali per ogni strada redatti dagli uffici circondariali ed approvati dalla Deputazione, sentito il parere dell'ingegnere ispettore.

Quando siano andati deserti due esperimenti d'asta si potranno dalla Deputazione accettare offerte in aumento o con modifica del capitolato. L'esecuzione in via economica è riservata pei casi più eccezionali.

Art. 53. I pagamenti saranno fatti a semestri maturati in base a certificati rilasciati dagli uffici tecnici circondariali, nella compilazione dei quali si osserveranno le norme prescritte dall'articolo 26.

Art. 54. Lo spandimento della ghiaia dovrà farsi, per quanto è possibile, lorchè il suolo stradale è umido, e dovrà eseguirsi per tratti saltuarii ed alternati di lunghezza non maggiore di 200 metri, distanti uno dall'altro pure 200 metri almeno.

Art. 55. Le provviste del materiale si faranno rigorosamente alle epoche prescritte dal capitolato e nelle cave ivi indicate, le quali per massima saranno quelle più prossime al luogo d'impiego.

Il materiale sarà ben vagliato, mondo da terra e da qualsiasi materia friabile, e soddisferà anche per la forma e pel volume alle condizioni del capitolato.

Art. 56. Le erbe e le piante che crescono sulle scarpe delle strade provinciali, e che a termini dell'art. 22 della legge sulle opere pubbliche appartengono alla provincia, verranno falciate o recise periodicamente in quel modo, ed a quelle epoche, che verranno giudicate più giovevoli alla loro conservazione.

Capo II. — *Strade comunali e consortili.*
§ I. — Lavori obbligatorii.

Art. 57. La manutenzione in istato normale delle strade consortili e comunali è obbligatoria:

a) Per quelle che risultano sistemate in modo regolare secondo le precedenti prescrizioni;

b) Per quelle la cui sistemazione e costruzione è fatta obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868.

Tale manutenzione è obbligatoria a partire dall'anno immediatamente successivo a quello in cui ebbe luogo la collaudazione finale della strada.

Art. 58. Le altre strade non contemplate nel precedente articolo dovranno essere mantenute in uno stato di sicura e bastevolmente comoda viabilità avuto riguardo agli usi locali.

Art. 59. La regolare manutenzione obbligatoria contemplata nell'art. 57 comprende tutte le opere e pratiche descritte nell'articolo 48 e ad essa sono pure applicabili le disposizioni dell'articolo 50.

§ II. — Modo d'esecuzione.

Art. 60. Il servizio di manutenzione è affidato a direttori stradali ed a cantonieri.

I direttori sono nominati dalle assemblee consortili o dai Consigli comunali; i cantonieri ed i capi cantonieri dalle Deputazioni consortili e dalle Giunte municipali.

Art. 61. Non possono essere nominati direttori se non coloro che siano provvisti di diploma di ingegnere o geometra, ovvero coloro che addetti a qualche ufficio tecnico provinciale o governativo abbiano acquistate le nozioni pratiche necessarie per coprire siffatta carica giusta un'attestazione giurata rilasciata dai capi di detti uffici.

Art. 62. I direttori dirigono e sorvegliano la manutenzione delle strade rispondendo dell'osservanza del presente regolamento alla Deputazione od alla Giunta da cui furono nominati.

A tal fine essi:

a) Percorrono almeno una volta ogni due mesi le strade loro affidate;

b) Eseguiscono quelle altre visite che loro fossero ordinate dall'autorità da cui dipendono;

c) Preparano le perizie ed i capitolati di manutenzione e quelli pelle riparazioni straordinarie;

d) Dirigono i lavori, riconoscono e misurano il materiale di rifornimento; spediscono i certificati di pagamento pegli impresari, dirigono e sorvegliano i cantonieri ed i manovali, curano l'esatta osservanza delle leggi di polizia stradale compilando, ove d'uopo, i verbali di contravvenzione;

e) In caso di guasti, o temuti, o già avverati, si recano sollecitamente sul luogo e danno i provvedimenti d'urgenza riferendone alle autorità da cui dipendono;

f) Fanno noti alla Giunta od alla Deputazione consortile i risultati delle loro visite richiamando l'attenzione loro sui bisogni della strada;

g) Compilano annualmente un bilancio preventivo della spesa occorrente per l'annata successiva e redigono gli opportuni stati di distribuzione del materiale.

Art. 63. Ogni comune non riunito in consorzio con altri deve avere almeno un cantoniere, il quale per massima non potrà essere adoperato in altri servizi, ma dovrà esclusivamente attendere al buon governo della strada o delle strade cui è addetto.

Art. 64. I consorzi dovranno avere quel numero di cantonieri che è necessario alla buona manutenzione delle loro strade, e di regola almeno un direttore stradale.

Art. 65. La Deputazione provinciale allorquando riconoscesse

che il servizio di manutenzione di alcuna di queste strade non corrisponde alle prescrizioni regolamentari, e fatti gli opportuni eccitamenti alla rispettiva Amministrazione affinchè provveda, questi fossero rimasti infruttuosi, potrà, udito l'avviso del suo ufficio tecnico, prescrivere quel numero di cantonieri ed i direttori che crederà necessari.

Art. 66. Per la validità, la forma e l'esecuzione dei contratti di manutenzione, si osserveranno le prescrizioni che regolano l'amministrazione comunale.

Art. 67. Sono a queste strade applicabili le disposizioni degli articoli 46, 54, 55, 56.

TITOLO III.
Sorveglianza e disposizioni diverse.

§ I. — Sorveglianza.

Art. 68. La Deputazione provinciale ha l'alta sorveglianza delle strade provinciali, consortili e comunali, ed esercita su di esse le attribuzioni conferitele dalle leggi.

Art. 69. Ogni ingegnere di circondario oltre alla diretta sorveglianza delle strade provinciali scorrenti nel proprio territorio, che esercita personalmente e col mezzo del suo aiutante e dei capi cantonieri giusta le disposizioni del citato regolamento 9 novembre 1872, ha pure quella delle strade consortili contemplate dal precedente art. 43 e di quelle altre che gli venissero designate dalla Deputazione provinciale.

Art. 70. Per queste strade egli eserciterà l'alta sorveglianza della Deputazione provinciale mediante una visita annua a farsi nel mese di maggio, e ad essa renderà conto delle loro condizioni con un rapporto circostanziato che le trasmetterà prima del mese di luglio.

Art. 71. La sorveglianza diretta delle strade consortili e comunali è affidata in genere ai rispettivi direttori stradali sotto la responsabilità delle Deputazioni consortili, e delle Giunte comunali dalle quali dipendono. Sono da tale disposizione eccettuate quelle che fossero direttamente amministrate dalla provincia.

Art. 72. Delle strade suddette verrà pure trasmesso alla Deputazione provinciale nell'epoca sovraindicata un rapporto particolareggiato sulla loro condizione a cura della Deputazione o della Giunta che le amministra.

Art. 73. Ogni consigliere provinciale ha diritto di trasmettere alla Deputazione provinciale quelle osservazioni e quei reclami che crederà opportuni sullo stato delle strade provinciali, consortili, o comunali, e sul modo col quale si disimpegna da tutto il personale tecnico il proprio servizio.

Il personale tecnico della provincia ha poi il dovere di denunciare alla Deputazione le trasgressioni al presente regolamento che avesse accertate nella manutenzione delle strade consortili o comunali.

Art. 74. Tanto nei casi indicati dall'articolo precedente, quanto in quello in cui la Deputazione abbia ragione di credere che sono trascurate le prescrizioni del presente regolamento, e le altre discipline stradali, può essa ordinare visite speciali di qualsiasi strada valendosi dell'opera degli ingegneri addetti al servizio della provincia od anche di persona tecnica estranea all'Amministrazione.

Trattandosi di visite alle strade consortili o comunali se ne dovrà dare preventivo avviso alla Deputazione consortile od alla Giunta comunale almeno tre giorni prima che essa si compia.

Terminata la visita, chi ne sarà incaricato trasmetterà nel termine non maggiore di otto giorni una dettagliata relazione dei fatti osservati e manifesterà il suo avviso circa la loro gravità e la loro origine certa o probabile, ed al modo più acconcio per ripristinare il buon servizio della strada.

Art. 75. Di tutti i rapporti di cui negli articoli 70 e 72 l'ispettore provinciale farà un riassunto generale ripartito per circondario e secondo la natura della strada, il quale verrà stampato ed unito quale allegato al conto morale. In tale rapporto egli descriverà pure le condizioni delle strade provinciali dando così conto delle osservazioni da esso fatte nella visita semestrale precedente.

Art. 76. Quando i consorzi od i comuni non provvedano alla regolare manutenzione delle loro strade, la Deputazione provinciale, dopo aver prefisso un adeguato termine alle rispettive Amministrazioni per ridurre le stesse strade in istato normale, vi provvederà d'ufficio facendo poscia nei bilanci relativi i necessari impostamenti.

§ II. — Disposizioni diverse.

Art. 77. Gli atti relativi alle strade, pei quali occorre una preventiva licenza dell'autorità, sono indicati nel regolamento di polizia stradale del 15 ottobre 1868, agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, ed essi sono generalmente tutti quelli che importano occupazione del suolo stradale o delle sue pertinenze, ovvero producono o possono produrre gravame, soggezione o servitù alle medesime.

In detto regolamento alla sezione 3ª del capo 2° è pure precisato quale in ogni caso è l'autorità competente ad accordare siffatte licenze; ma chi brama ottenerne alcuna dovrà:

1. Rassegnare la sua domanda od al sindaco locale, od all'autorità da cui dipende la strada, indicando chiaramente la natura della concessione domandata;

2. Quando si tratti di alcun'opera stabile dovrà unire un piano particolareggiato dell'opera stessa colla indicazione di tutte le opere accessorie che sono indispensabili per mantenere nel suo stato normale la viabilità della strada;

3. Obbligarsi all'eseguimento di quanto può essere prescritto dall'autorità concedente come condizione della concessione, ed alla prestazione, ove occorra, di sufficiente cauzione;

4. Obbligarsi pure alle spese di visita, sorveglianza e collaudo, che possono essere occasionate dalla licenza domandata nell'interesse dell'Amministrazione concedente.

Art. 78. Le competenze del personale tecnico per i lavori, visite, perizie, progetti, e relazioni contemplati nel presente regolamento saranno, in difetto di speciali convenzioni, commisurati alla seguente tariffa:

	Vacazione di ore 2 di lavoro		Diaria di permanenza diurna fuori di residenza	Diaria di permanenza notturna fuori di residenza	Indennità di viaggio per chilometro	Indennità di copia per ogni pagina di 25 righe
	in campagna	al tavolo				
1. Ingegnere Ispettore L.	6 »	4 »	8 »	4 »	» 40	
2. Ingegneri di Circondario . . . . . »	5 »	4 »	6 »	3 »	» 30	
3. Direttori stradali . »	4 »	3 »	5 »	3 »	» 25	
4. Ajutanti circondariali	4 »	2 »	5 »	3 »	» 25	
5. Assistenti o Disegnatori . . . . . »	2 50	1 50	4 »	2 »	» 25	
6. Capi-Cantonieri . »	. . .	. . .	2 »	1 50		
7. Cantonieri . . . »	. . .	. . .	1 50	1 »		
8. Canneggiatori . . »	1 »	. . .	2 »	1 »	» 20	
9. Manovali scelti . »	» 50	. . .	1 »	1 »		
Copie di scritto comprendente non più di una colonna di numeri »	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	» 20
Copie di scritto comprendenti non più di quattro colonne di numeri »	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	» 25
Quadri numerici e casellari . . . . . »	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	» 30

Per le percorrenze in ferrovia sarà rimborsato l'importo di un biglietto di 1ª classe al personale indicato ai numeri 1, 2, 3; di 2ª classe a quello indicato ai numeri 4, 5, 6, e di 3ª classe a quello dei numeri 7, 8, 9.

Art. 79. In tutti i lavori fatti per conto dell'Amministrazione da cui dipende il personale sopra nominato, non saranno pagate allo stesso le competenze per vacazione al tavolo, e non saranno pagate le indennità di viaggio, e di diaria in tutti i casi di visite od ispezioni ordinarie o straordinarie contemplati nel regolamento 9 novembre 1872, agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 16.

Art. 80. Gli ingegneri e geometri estranei alle Amministrazioni saranno nei lavori contemplati dal presente regolamento pareggiati pelle competenze, secondo la loro qualità e grado, al personale indicato nella precedente tariffa.

Art. 81. Pelle visite e relazioni fatte in dipendenza di alcuna domanda di concessione le spese a sopportarsi dal richiedente, giusta l'art. 76, sono quelle sole di viaggio, diaria, e vacazioni in campagna, e le prime due, solo quando non siasi decentemente provveduto ai mezzi di trasporto, al vitto ed all'alloggio del perito.

Art. 82. Il presente regolamento entrerà in vigore nel termine di mesi sei successivi a quello della sua approvazione.

Deliberato dal Consiglio provinciale in seduta 11 settembre 1874.

Il Prefetto Presidente della Deputazione
A. Calenda.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. Spaventa.

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai:*

Con RR. decreti 19 dicembre 1875:

Borsetti Lorenzo, candidato notaio, nominato not. in Brusnengo;
Manfredi avv. Pietro, id., id. a Salussola;
Perotti Antonio Maria, notaio nel comune di Gildone, traslocato nel comune di Termoli;
Perrotti Giovannicola, id. in Termoli, id. di Gildone;
Maspero dott. Giuseppe, id. in Vedano Olona, id. di Olgiate Comasco;
Molina dott. Emilio, id. di Olgiate Comasco, id. di Vedano Olona;
Paulucci dott. Ant. Dario, id. in Mestre, id. di Portogruaro;
Candiani dott. Carlo, id. in Portogruaro, id. di Mestre.

Con RR. decreti 23 dicembre 1875:

Mastelli dott. Pietro, notaio nel comune di Gavardo, traslocato a Salò;
Fiorentini dott. Pietro, id. di Anfo, id. a Tremosine;
Ducco dott. Cesare, id. di Tavernola, id. a S. Angelo;
Morini dott. Alessandro, id. di Capriano del Colle, id. a Gavardo;
Conter dott. Giovanni Battista, id. di Lozio, id. a Capriano del Colle;
Bonetti dott. Angelo, id. di Pozzolengo, id. ad Anfo;
Pellizzari dott. Cesare, id. di Dezzo, id. a Pozzolengo;
Arrivabene dott. Giuseppe, id. di S. Pietro in Casale, id. a Lozio;
Ghirardini dott. Goffredo, id. di Gazzoldo, id. a Goito;
Pederzoli dott. Livio, id. di Borgo di Terzo, id. a Piubega;
Nicolini dott. Alessandro, candidato notaio, nominato notaio nel comune di Gazzoldo;
Lo Giudice Salvatore, id., id. di Centuripe.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 9 corrente in Delia, provincia di Caltanissetta, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 11 gennaio 1876.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di lunedì 31 del corrente mese, incominciando alle ore 9 antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Generale Direzione, con accesso al pubblico (via della Fortezza, n. 8), alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni dello Stato al portatore create colla legge del 26 marzo 1849 (legge 4 agosto 1861, elenco *D*, n. 5), cioè:

1° All'abbruciamento delle Obbligazioni comprese nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre.

2° Alla *cinquantaquattresima* semestrale estrazione per le Obbligazioni da estinguersi in fine del corrente semestre, in via di rimborso, giusta la relativa tabella inserta nel Reale decreto del 13 giugno 1849.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di *trecentosessantacinque* sul totale delle 8516 ancora vigenti.

Alle prime cinque Obbligazioni che saranno estratte, oltre il rimborso di lire 1000, corrispondente al capitale nominale, sono assegnati i seguenti premi, cioè:

Alla 1ª estratta	L.	36,865
» 2ª »	»	11,060
» 3ª »	»	7,375
» 4ª »	»	5,900
» 5ª »	»	540
Totale dei premi	L.	61,740

Con successiva notificazione si pubblicherà il montare delle Obbligazioni abbruciate, l'elenco delle Obbligazioni estratte e quello delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso.

Firenze, 15 gennaio 1876.

Il Direttore Generale
Novelli.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
Pagnolo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 475747 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 80147 della soppressa Direzione di Torino), per lire 50, al nome di Perotti Caterina, nubile, fu *Francesco*, domiciliata in Cervatto (Valsesia), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perotti Caterina, nubile, fu *Giovanni*, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 11 gennaio 1876.

Per il Direttore Generale
Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 582459 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 275, al nome di Carbonelli Guglielmo, Pio, *Maria, Carmela* ed Olimpia di Domenico, minori sotto l'amministrazione

del padre domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carbonelli Guglielmo, Pio, *Maria-Carmela*, ed Olimpia di Domenico, minori sotto l'amministrazione del padre domiciliato in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, lì 11 gennaio 1876.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 24 gennaio 1876 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 113, nel comune di Giuliana, provincia di Palermo, coll'aggio lordo medio annuale di lire 380.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col Reale decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 28 dicembre 1875.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Le informazioni che riceve l'*Indépendance Belge* da Berlino e da Parigi, a proposito dell'intervento dell'Europa negli affari d'Oriente, concordano nell'affermare che questo intervento non giustifica in nessun modo i timori sorti d'un conflitto grave ed imminente. La Sublime Porta avrebbe bensì fatto sapere a Parigi ch'essa non potrebbe accettare proposta alcuna che fosse contraria alla sua sovranità, ma le potenze del Nord sostengono che non intendono d'imporre nulla di consimile, e di più si mostrano disposte a lasciare al governo turco il beneficio del tempo e la più ampia libertà d'azione.

In siffatte condizioni si spera a Vienna che, se i gabinetti di Londra, di Parigi e di Roma aderiscono alle proposte del conte Andrassy, diggià accettate a Berlino e Pietroburgo, questa unanimità d'azione, la quale può essere accettata dalla Turchia piuttosto che una pressione isolata, faciliterà di molto una transazione.

Abbiamo già fatto cenno della circolare dell'ammiragliato inglese relativamente alla condotta da tenersi dai capitani dei navigli di guerra verso gli schiavi fuggitivi, nei paesi dove domina ancora la schiavitù, e delle gravi censure di cui essa fu oggetto anche nei giornali ministeriali. Una seconda circolare dell'ammiragliato con cui si attenuavano alcune disposizioni ritenute troppo rigorose, non ebbe miglior effetto della prima. Biasimata pur essa acremente dalla stampa liberale, è ora argomento di vivacissime discussioni nei *meetings*. Una grande assemblea tenutasi di recente a Birmingham, sotto la presidenza del mayor, ha deciso di domandare che le istruzioni dell'ammiragliato vengano modificate conformemente ai sentimenti antischiavisti della nazione. Il presidente dell'assemblea è stato incaricato di trasmettere questa risoluzione ai capi del governo e dell'opposizione, i signori Disraeli e Hartington.

Il principe di Bismarck, in una delle sedute del Reichstag, aveva accennato all'istituzione d'un ministero speciale per l'Alsazia e la Lorena. Ora annunziano i giornali di Berlino che il governo sta occupandosi seriamente per mandare ad esecuzione questo progetto. La sede del ministero sarà a Berlino, mentre il presidente superiore dell'Alsazia-Lorena sarà pareggiato nelle sue funzioni e nelle sue competenze agli altri capi provinciali. Però si crede che il Reichstag non sarà in grado, nei pochi giorni in cui starà ancora riunito, di approvare il relativo progetto.

Il conflitto fra lo Stato ed il clero, che per lungo tempo durò vivacissimo in Prussia e venne calmandosi soltanto da poco, sembra essersi ora trasportato nella Baviera. L'episcopato bavarese ha ordinato che venga rifiutata la sepoltura religiosa a coloro che, dopo contratto il matrimonio civile, omettessero di celebrarlo secondo il rito ecclesiastico. Si prevede che questa disposizione possa provocare dei conflitti, ad evitare i quali si penserebbe di secolarizzare i cimiteri nel modo che fu praticato nel Belgio.

Giorni addietro abbiamo riportato dalla ufficiosa *Politische Correspondenz* di Vienna una nota nella quale si diceva che le trattative fra l'Austria e l'Ungheria venivano momentaneamente sospese perchè altre questioni urgenti reclamavano le cure dei governi di Vienna e di Pest. Siccome il giornale viennese non indicava quali erano queste quistioni urgenti, così era sorto il dubbio che si trattasse d'un inasprimento della crisi orientale. I giornali di Vienna che riceviamo oggi affermano invece che l'allusione della *Politische Correspondenz* si riferiva esclusivamente alla ripresa dei lavori parlamentari tanto a Vienna che a Pest e non aveva alcuna relazione cogli affari d'Oriente. In quanto alle trattative sospese la *Presse* conferma quanto aveva asserito la *Correspondenz*, che cioè esse hanno preso una piega favorevole e danno luogo a sperare una soluzione soddisfacente. Anzi, secondo la *Presse*, la quistione doganale sarebbe già quasi risolta.

Un altro argomento di cui si occupa la stampa austriaca è il permesso concesso dal governo di fondare due comunità evangeliche in Tirolo, una ad Innspruck e l'altra a Merano. Questo permesso, in un paese nel quale finora non era lecito a nessuno che non fosse cattolico, di esercitare il proprio culto, ha indisposto grandemente il partito ultramontano tirolese ed i suoi rappresentanti al Consiglio dell'impero. Si dice anzi che i deputati tirolesi minaccino di fare uno sciopero, lasciando vuoti i loro seggi alla Camera. Sembra pure che tale quistione abbia irritato tutto il partito clericale del Reichsrath austriaco, a segno ch'esso si sarebbe proposto di muovere prossimamente un'interpellanza al ministero. Se non che i giornali austriaci soggiungono che tutto questo armeggiare del partito ultramontano non approderà

a nulla, dacchè il governo in tutta questa quistione non ha fatto altro che obbedire fedelmente alla lettera ed allo spirito dello statuto.

Il telegrafo ci ha già informati del pacifico componimento della crisi ministeriale scoppiata in Francia e che, al dire del *Moniteur Universel*, avrebbe avuto per occasione la dichiarazione fatta dal ministro delle finanze, signor Leone Say, di volere piena ed intera soddisfazione di un attacco diretto contro di lui dal *Figaro*. Con questo attacco il *Figaro* intimava, usando forme ingiuriose e minacciose, al signor Say di rassegnare le sue dimissioni, chiamandolo complice dei radicali ed inteso a rovesciare il presidente della repubblica. L'articolo del *Figaro* fu riprodotto dalla stampa bonapartista, e la *Liberté*, riferendone le conchiusioni, notò che esse non si applicavano soltanto al signor Say, ma anche al ministro di grazia e giustizia che, insieme al suo collega, consentì di venire portato come candidato alla Camera alta sopra una lista repubblicana.

Il *Moniteur Universel* dice che il signor Say non doveva troppo inquietarsi di un articolo del *Figaro*, ed esamina poi le conseguenze gravissime che avrebbe prodotto una crisi alla vigilia delle elezioni.

Il ritiro del signor Say non avrebbe potuto probabilmente stare senza quello del signor Dufaure. Quindi il ministero sarebbe rimasto in condizioni troppo diverse da quelle nelle quali si trovava davanti all'Assemblea. La Commissione di permanenza si sarebbe creduta in obbligo di intervenire e di convocare l'Assemblea medesima per vedere se dal ritiro dei signori Say e Dufaure non fosse derivato uno spostamento della maggioranza.

Il foglio parigino conchiude notando le difficoltà e gli imbarazzi tra i quali le elezioni si sarebbero fatte ove la crisi non si fosse composta, e proclamando che a qualunque costo bisognava evitare il disgregamento del gabinetto.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 11. — Il Consiglio dei ministri discusse oggi il programma elettorale del gabinetto e continuerà la discussione domani.

Si spera che il gabinetto potrà restare al suo posto senza modificazioni.

Nel Consiglio d'oggi nulla fu deciso.

Ragusa, 11. — Oggi Peko Paulovich e Bacevich Valovich, provenienti da Zubci con 1500 uomini, accamparono sulla strada di Trebigne per impedire che questa città sia vettovagliata.

Livorno, 12. — L'avviso *Vedetta* è giunto in porto alle ore 9 e mezzo antimeridiane per prendere i vasi che servirono per il varo del *Rapido*.

Londra, 12. — Il *Times* dice esistervi indizi che il gabinetto stia per aderire alla nota del conte Andrassy.

Parigi, 12. — Il Consiglio dei ministri si è nuovamente riunito questa mattina.

Si persiste a credere che non vi sarà alcuna modificazione ministeriale.

Il *Journal Officiel* pubblicherà domani un proclama del maresciallo Mac-Mahon al popolo francese, controfirmato da Buffet. Questo proclama confermerà la politica del gabinetto in conformità al programma del 12 marzo.

Parigi, 12. — Un avviso previene i portatori del debito turco che, volendo essere pagati in Europa, dovranno dichiararlo alla Banca ottomana in Parigi e alle sue succursali fino al 18 gennaio inclusivamente, depositando nello stesso tempo i cuponi. Trascorso questo termine, i cuponi saranno pagati soltanto a Costantinopoli.

Belgrado, 11. — La Scupcina discusse il bilancio delle spese. La seduta fu assai agitata, essendosi discusso vivamente sulle pensioni e gli avanzamenti dei pubblici funzionari. Cinque capitoli del bilancio furono ridotti di 504,435 piastre.

La Commissione costituzionale fu incaricata di porre in istato d'accusa i membri del precedente gabinetto, per avere essi oltrepassate le spese fissate nel bilancio.

Costantinopoli, 12. — Un dispaccio di Mucktar pascià, in data del 6 corrente, annunzia che le truppe, senza trovare resistenza, sono arrivate a Trebigne, ove sverneranno. La tranquillità è ristabilita dappertutto, ad eccezione del territorio fra Trebigne, Bilecie, Gastko, Sotska e il Montenegro. L'inverno è assai rigido ed impedisce i movimenti degli insorti.

Riza pascià, ministro della marina, fu nominato ministro della guerra.

Parigi, 12. — I certificati contro i depositi dei cuponi turchi saranno consegnati il 20 gennaio e pagati il 30 gennaio.

Il *Journal de Paris* assicura che tutto il gabinetto approvò il proclama del maresciallo Mac-Mahon. Questo proclama tocca soltanto le questioni sulle quali fu stabilito un accordo.

Washington, 12. — La Commissione giudiziaria della Camera dei rappresentanti approvò la relazione tendente ad introdurre nella Costituzione un emendamento, il quale fissa il termine della Presidenza a sei anni, rendendo il presidente ineleggibile per un secondo periodo.

Calcutta, 12. — Il vapore *Genova*, della Società del Lloyd italiano, è partito per Porto Said e il Mediterraneo.

Parigi, 13. — Il *Journal Officiel* pubblica il proclama del maresciallo Mac-Mahon al popolo francese.

Il proclama dice:

« Voi volete l'ordine e la pace; i senatori e i deputati insieme al presidente della repubblica dovranno mantenerli. Noi dobbiamo applicare insieme sinceramente le leggi costituzionali. Le istituzioni non devono essere rivedute prima di essere lealmente praticate, ma per praticarle, come esige la salvezza della Francia, è indispensabile di far prevalere la politica conservatrice e veramente liberale che ho sempre proposto. Io faccio appello all'unione di tutti gli uomini che antepongono la difesa dell'ordine sociale, il rispetto alle leggi e la devozione alla patria, ai ricordi, alle aspirazioni e agli impegni dei partiti, e li invito ad unirsi tutti intorno al governo. Non bisogna soltanto disarmare coloro che turberebbero attualmente la pubblica sicurezza, ma scoraggiare eziandio coloro che minacciano l'avvenire colla propagazione di dottrine antisociali e coi programmi rivoluzionari. Io non ho chiesto il potere, ma lo eserciterò senza debolezza. Spero coll'aiuto di Dio e della nazione di poter compiere la mia missione ».

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE
CONCORSI A PREMIO
Fondazione dell'avv. Clemente Pizzamiglio.

Il defunto avv. cav. Clemente Pizzamiglio, con disposizione testamentaria del 26 giugno 1870, legò al R. Istituto Lombardo di scienze e lettere la somma di lire cinquecento annue in rendita pubblica, allo scopo di stabilire un premio, da conferirsi ogni biennio all'autore che avrà meglio trattata in iscritto una tesi sopra argomento di politica, di storia, di filosofia o di diritto.

Tema per l'anno 1877.

Il R. Istituto Lombardo di scienze e lettere apre il concorso al primo premio biennale di questa fondazione, per il quale venne dal benemerito testatore stabilito il tema seguente:

« Presentare un progetto intorno all'amministrazione della giustizia in Italia, e negli affari civili, che raccolga i requisiti della economia, della celerità e della guarentigia de' diritti de' cittadini. — A raggiungere tale scopo, si presterebbe il giudizio collegiale, senza appello, e senza revisione? In caso positivo, se ne dimostri l'organismo pratico. In caso contrario, si addurranno le ragioni di siffatta risposta negativa, e si passerà al progetto summentovato, senza riguardo alla fatta domanda ».

Il premio è di lire mille.

Può concorrere ogni italiano con Memorie manoscritte e inedite.

Queste dovranno essere trasmesse, franche di porto, alla segreteria del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, nel palazzo di Brera, in Milano, non più tardi delle 4 pom. del 31 marzo 1877; e, giusta le norme accademiche, saranno anonime, e contraddistinte da una epigrafe, ripetuta sopra una scheda suggellata, che contenga il nome, cognome e domicilio dell'autore.

Anche i membri effettivi dell'Istituto sono ammessi a concorrere, ma dovranno notificarsi prima, e non potranno prender parte alle relative disamine e deliberazioni.

Ai concorrenti è lasciata piena libertà di trattazione, purchè il nuovo ordinamento da proporsi adempia ai requisiti di economia, celerità e guarentigia de' diritti de' cittadini, indicati nel tema.

La Commissione esaminatrice, nell'assegnare il premio, avrà speciale riguardo a chi nel lavoro presentato abbia dimostrata maggiore profondità di dottrina e cognizione perfetta dell'argomento.

Il giudizio sarà proclamato nell'adunanza solenne del 7 agosto 1877.

La Memoria premiata rimarrà proprietà dell'autore, ma egli dovrà pubblicarla entro un anno, insieme col rapporto della Commissione esaminatrice, e presentarne una copia al R. Istituto; dopo di che soltanto potrà conseguire la somma assegnata per premio.

Tutti i manoscritti si conserveranno nell'archivio dell'Istituto, per uso d'ufficio e per corredo de' proferiti giudizi, con facoltà agli autori di farne tirar copia a proprie spese.

È libero agli autori delle Memorie non premiate di ritirarne la scheda entro un anno dalla proclamazione del giudizio sul concorso.

Fondazione del prof. Giovanni Fossati.

Concorso per l'anno 1878. — *Tema approvato nell'adunanza dell'*11 *novembre* 1875.

« Delle funzioni dei lobi anteriori del cervello umano, tenuto particolar conto delle opinioni dei moderni sull'origine e la sede della parola ».

Tempo utile per il concorso, fino alle 4 pomeridiane del 1° aprile 1878.

Premio, lire 2000.

Il concorso ai premi della fondazione Fossati è aperto a tutti gli Italiani.

I manoscritti dovranno essere presentati, nel termine prefisso, alla segreteria del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, nel palazzo di Brera, in Milano.

Ogni manoscritto sarà accompagnato da una lettera suggellata, portante al di fuori un'epigrafe uguale all'epigrafe del manoscritto, e al di dentro il nome dell'autore, e l'indicazione precisa del suo domicilio.

Il giudizio sarà pronunziato dalla Commissione da nominarsi dal R. Istituto Lombardo di scienze e lettere, e il premio sarà conferito nella seduta solenne del 7 agosto successivo alla chiusura del concorso.

I manoscritti premiati saranno restituiti all'autore, perchè ne curi a sue spese la pubblicazione; e dell'opera pubblicata dovrà consegnarne tre copie al R. Istituto Lombardo; una delle quali destinata alla Biblioteca dell'Ospedale Maggiore, e una a quella del Museo Civico di storia naturale: dopo di che soltanto potrà il premiato ritirare il danaro.

Milano, 9 dicembre 1875.

Il Presidente: C. Belgiojoso.

I Segretari: C. Carcano — C. Hajech.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 gennaio 1876 (ore 16 25).

Cielo coperto con pioggia e nebbia tranne in qualche paese delle provincie napoletane. Neve a Moncalieri. Venti forti di scirocco sul basso Mediterraneo e a Civitavecchia. Venti forti di nord alla Palmaria e a Livorno. Greco fortissimo a Portotorres. Mare grosso sul canale d'Otranto, lungo le coste della Calabria inferiore, a Messina e nel golfo dell'Asinara; agitato nei golfi di Napoli e Taranto e in molti punti delle coste Sicule. Barometro abbassato fino a 4 mm., eccetto nei paesi più orientali della Penisola. Cielo coperto in Austria. Gran gelo a Londra. Il centro di depressione si mantiene al sud della Sardegna. Sempre più probabili forti venti e burrasche soprattutto sul Mediterraneo.

Osservatorio del Collegio Romano — 12 gennaio 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,6	760,1	758 7	757,8
Termomet. esterno (centigrado)	10,5	14,0	14,0	12,3
Umidità relativa...	84	67	66	73
Umidità assoluta...	9,09	7,98	7,50	7,78
Anemoscopio.......	E. 4	E. SE. 13	E. 16	E. 12
Stato del cielo.......	1. cirro-cumuli	0. velato	0. coperto	0. brutto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 14,3 C. = 11,4 R. | Minimo = 6,5 C. = 5,2 R.

Pioggia in 24 ore 0 mm., 3.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 gennaio 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0[0	2° semestre 1876	—	—	75 25	75 20	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	80 —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 70
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 70
Prestito Nazionale	1° ottobre 1875	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0[0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1360 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	470 —
Società Generale di Credito Mob. Ital.	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	386 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	1° aprile 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	1° gennaio 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	1° ottobre 1875	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas	1° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	535 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 30	107 20	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	26 92	26 90	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 59	21 57	— —
Sconto di Banca 5 0[0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1876: 77 42 1[2 cont.

Londra 26 92 breve.

Il Deputato di Borsa: B. Tanlongo | Il Sindaco: A. Pieri.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA
PER LA REGIA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Essendo intendimento della Amministrazione della Regia Cointeressata dei Tabacchi di provvedere alla fornitura di cinque milioni di chilogrammi di foglia Kentucky appartenente al raccolto del 1875, ripartiti per tipi, come alla sottostante tabella, nella quale sono pure indicate le epoche ed i luoghi di consegna, si avvertono tutti coloro che ne possono avere interesse, che l'Amministrazione esaminerà le offerte che, in base ai tipi predisposti da essa e dei quali è più sotto parola, le saranno per pervenire nel termine utile sotto indicato.

Le offerte per essere prese in esame dovranno:

I. Essere pervenute alla Sede Centrale della Amministrazione in Roma (via Due Macelli, n. 79), entro il giorno 15 febbraio 1876, per mezzo degli uffizi postali, in piego raccomandato e colla indicazione sulla busta: *Offerta per fornitura Kentucky.*

II. Essere guarentite da deposito presso la Cassa della Amministrazione Centrale della Regia di una somma equivalente al 10 per 100 dell'ammontare della fornitura resultante dall'offerta, quale somma può essere rappresentata da numerario o da titoli di rendita italiana valutata al corso di Borsa.

Nell'offerta dovrà essere indicato il numero e la data della quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Amministrazione Centrale della Regia per l'effettuato deposito.

III. Essere compilata di conformità al modulo di sottomissione che si trova unito al capitolato d'oneri, e quindi contenere la dichiarazione di aver piena conoscenza dei tipi all'uopo predisposti dalla Amministrazione e del capitolato d'oneri a stampa del 12 gennaio corrente, i quali tipi e capitolato sono ostensibili fin da oggi presso l'Uffizio dello Economato della Amministrazione centrale.

L'Amministrazione dichiara che pel fatto dell'invito a presentare offerte non intende di assumere alcun impegno di fronte agli offerenti, tranne quello di far loro conoscere le proprie deliberazioni pel giorno 18 febbraio 1876.

Tabella

del riparto delle quantità e dei tipi, dei luoghi, ed epoche di consegna.

QUANTITÀ IN CHILOGRAMMI e specificazione secondo i tipi						Magazzini di consegne
Chilogrammi	500,000	ripartiti in chilogr.		100,000	A	Palermo
			id.	100,000	B H	
			id.	200,000	B	
			id.	100,000	C	
Id.	1,250,000	id.	id.	250,000	A	Livorno
			id.	750,000	B H	
			id.	250,000	C	
Id.	1,250,000	id.	id.	250,000	A	Napoli
			id.	750,000	B	
			id.	250,000	C	
Id.	2,000,000	id.	id.	400,000	A	Sampierdarena
			id.	1,200,000	B	
			id.	400,000	C	

EPOCA:

Una metà delle consegne in ciascuno dei sopraindicati magazzini deve essere fatta nel mese di settembre 1876, e l'altra metà da ottobre a tutto novembre 1876.

Roma, il 12 gennaio 1876.

185

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA R. SALINA DI BARLETTA

Avviso d'Asta.

In seguito al precedente avviso d'asta del giorno 20 dello scorso mese di dicembre, col quale si faceva noto che l'aggiudicazione provvisoria per l'appalto della legna da ardere da fornirsi a questo Stabilimento in questo anno e nel seguente 1877, in metri cubi 4000 circa, era rimasta al signor Stefano Antonini col ribasso di centesimi 20 sul prezzo di lire dodici per ogni metro cubo, si fa conoscere al pubblico che lo stesso signor Antonini avendo portato altro ribasso di centesimi cinque, oltre il ventesimo portato dal signor Gatta Francesco Saverio, per ogni metro e sul prezzo di prima aggiudicazione, si previene che il giorno 31 di questo mese, alle ore 10 antimeridiane, nel locale di questa Direzione sarà aperta una nuova sessione d'incanto a ribasso sul prezzo stato migliorato dal signor Antonini.

I concorrenti presenteranno nelle mani del direttore, o di chi ne farà le veci, un deposito di lire 300. Tali depositi verranno restituiti appena finito l'incanto, meno quello effettuato da chi rimarrà definitivo deliberatario dell'appalto.

Il capitolato d'oneri superiormente approvato, sul quale saranno stabilite le condizioni di appalto, trovasi presso la Computisteria di questa Direzione, visibile per tutti coloro che ne vorranno avere cognizione.

Saline di Barletta, 7 gennaio 1876.

178 *Per il Direttore:* PISACANE.

REGIA PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI CALABRIA CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di sabato ventinove (29) dell'andante mese di gennaio, in una delle sale di questa Regia prefettura dinanzi al signor prefetto, e presso il Ministero dei Lavori Pubblici in Roma avanti il signor direttore generale delle Strade Ferrate, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento ad un secondo incanto pello

Appalto in cinque distinti lotti delle opere e provviste da eseguirsi d'ufficio a danno dell'Impresa costruttrice (Banca di Costruzioni di Milano) pel compimento della costruzione del tronco delle ferrovie Calabro-Sicule dalla Macchia della Tavola a Cosenza della linea dall'Ionio a Cosenza, cioè:

1° lotto, dal chilometro 34 + 114 al chilometro 41 + 200, per la presunta somma soggetta al ribasso d'asta di L. 231,000.

2° lotto, dal chilometro 41 + 200 al chilometro 46 + 400, per la presunta somma soggetta al ribasso d'asta di L. 307,000.

3° lotto, dal chilometro 46 + 400 al chilometro 51 + 200, per la presunta somma soggetta al ribasso d'asta di L. 397,000.

4° lotto, dal chilometro 51 + 200 al chilometro 57, per la presunta somma soggetta al ribasso d'asta di L. 243,000.

5° lotto, dal chilometro 57 a Cosenza, per la presunta somma soggetta al ribasso d'asta di L. 258,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, che avrà luogo separatamente lotto per lotto, dovranno negli indicati giorno ed ora presentare in uno dei suddescritti uffizi le loro offerte per ciascuno di essi lotti, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate. Ogni lotto sarà quindi deliberato a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, qualunque sia il numero dei partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla relativa scheda prefettizia. I conseguenti verbali di deliberamento verranno estesi in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

Le imprese restano vincolate all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 1° novembre 1875, visibili assieme alle altre carte dei progetti nei suddetti uffizi di Cosenza e Roma.

Il termine utile pella ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun lotto in mesi dodici a decorrere dal giorno in cui si darà principio alle operazioni di consegna.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati di idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 8000 per il lotto 1°, di lire 10,500 pel 2°, di lire 13,500 pel 3°, di lire 8500 pel 4°, e di lire 9000 pel 5° lotto.

La cauzione definitiva è di lire 23,100 pel 1° lotto, di lire 30,700 pel 2°, di lire 39,700 pel 3°, di lire 24,300 pel 4°, e di lire 25,800 pel 5° lotto.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sui prezzi deliberati, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni otto successivi alla data dello avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Cosenza e Roma.

Ciascun deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico degli appaltatori presso questa Regia prefettura.

Cosenza, 3 gennaio 1876.

Per detta Prefettura
ANGELO M.ª PUGLIESE *Segretario.*

181

INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita n. 1, situata nel comune di Bosco Chiesanuova, assegnata per la leva al magazzino di Verona, e del presunto reddito lordo di lire ottocento tredici.

La rivendita sarà conferita a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Verona, addì 4 gennaio 1876.

164 L'INTENDENTE.

(3ª pubblicazione).

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione di lire 5 05 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 131,175 ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il 20 dicembre 1875 per l'accollo della costruzione di un fabbricato ad uso rimessa locomotive nella stazione di Roma, si rende pubblicamente noto che:

Alle ore 12 meridiane del giorno 17 gennaio corrente nel locale di residenza della Direzione Generale della Società predetta (piazza Vecchia S. Maria Novella) ed alla presenza del direttore generale o di un suo incaricato si addiverrà colle norme seguenti e col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento per l'accollo della costruzione del fabbricato suddetto.

L'ammontare presunto dei lavori soggetto a ribasso d'asta è di L. 124,550 66.

Coloro i quali vorranno attendere a detto accollo dovranno nell'indicato giorno, ora e luogo presentare le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta da bollo (da una lira) debitamente sottoscritte e suggellate entro busta colla indicazione offerta per l'accollo della costruzione del fabbricato ad uso rimessa locomotive nella stazione di Roma.

L'impresa sarà quindi deliberata a quello che resulterà il migliore offerente qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentò la suddetta offerta di diminuzione del 5 05 per cento.

L'impresa resta vincolata alla esatta osservanza del capitolato generale governativo per gli appalti dei lavori di conto dello Stato, del capitolato speciale appositamente redatto per tal lavoro e del relativo progetto, documenti tutti visibili presso la Direzione Generale in Firenze e in Roma presso la Delegazione sociale (S. Carlo al Corso n. 439A).

Il fabbricato suddetto con tutti i diversi lavori contemplati nel capitolato speciale dovrà darsi compiuto entro il termine di mesi sei decorrendi dal giorno in cui l'appaltatore avrà avuto ordine d'incominciare i lavori.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale governativo suddetto.

2. Esibire la ricevuta del cassiere della Società o di una delle Tesorerie provinciali del Regno comprovante il deposito per cauzione provvisoria di lire 5000 in biglietti di Banca o equivalente rendita dello Stato al corso di Borsa.

La cauzione definitiva viene stabilita nella somma di lire 15,000 effettive da prestarsi immediatamente per intero sia in danaro sia in cartelle di rendita dello stato al corso di Borsa.

Entro i quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione l'accollatario dovrà stipulare il relativo contratto al quale è riservata la sanzione del Consiglio d'amministrazione e del Governo.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

La Società si riserva il diritto di escludere le offerte delle persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di mala fede tanto verso la Società medesima quanto verso il Governo ed i privati.

Firenze, li 6 gennaio 1876.

115 LA DIREZIONE GENERALE.

AVVISO D'ASTA.

Il sottoscritto segretario comunale, a termini dell'incarico ricevuto dal signor sindaco ed in conformità della deliberazione consigliare debitamente omologata, deduce a pubblica notizia: che rimasti deserti gli esperimenti d'asta dello appalto del dazio consumo avuti luogo il 14 novembre e 5 dicembre ora passato anno, in base alla cifra di lire 80,000, alla presenza del prefato signor sindaco o di chi ne farà le veci in questo ufficio comunale nel giorno 30 corrente alle ore 9 di mattina si terrà nuovo esperimento d'asta per lo appalto come sopra al prezzo fiscale di lire 76,000 annue, pagabili giusta i capitoli e condizioni di appalto, che sono ostensibili in tutte le ore di ufficio nella segreteria del comune, d'aver vigore dal 1° gennaio 1876 sino a tutto il 31 dicembre del 1880.

Gli aspiranti dovranno presentare i documenti d'idoneità e di responsabilità per essere ammessi all'asta.

Ogni aspirante all'asta dovrà depositare nelle mani di questo tesoriere comunale o del sig. sindaco la somma di lire 2000.

Il termine utile per presentare un'offerta di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo dell'ultima offerta, scadrà il giorno 6 del prossimo venturo febbraio alle ore due di sera.

Fatto in Leonforte, il giorno 4 gennaio 1876.

125 *Il Segretario*: M. TAJANI.

Direzione di Commissariato Militare di Bologna

AVVISO D'ASTA (N. 1).

Si notifica che dovendosi addivenire alla provvista periodica del GRANO occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia per le truppe, si procederà addì 18 gennaio andante, ad un'ora pomer., presso questa Direzione (sita in via di Mezzo S. Martino, nel già palazzo Grassi, al civico n° 1778) ed innanzi al signor direttore, al pubblico incanto col mezzo di partiti segreti per dare in appalto la provvista di

Frumento occorrente pei panifici militari di Modena, Parma e Forlì.

Detta provvista sarà divisa in tre distinti appalti, come segue:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedersi		Numero dei lotti	Quantità per cadun lotto — *Quintali*	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadun lotto Valore reale	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
	Qualità	Quantità totale Quintali					
Modena	Nostrale	2200	22	100	2	L. 200 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo della data dell'avviso d'approvazione del contratto — L'altra rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile per la consegna della 1ª rata.
Parma	Id.	2500	25	100	2	» 200 »	
Forlì	Id.	2500	25	100	2	» 200 »	

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1875, del peso non minore di chilogrammi 75 cadun ettolitro e per la qualità ed essenza conforme al campione esistente presso questa Direzione e presso i panifici militari suindicati.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni di Commissariato Militare delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento, avvertendo però che tali offerte dovranno essere fatte in modo distinto per ciascuno dei detti tre appalti.

Il deliberamento seguirà separatamente per ciascun appalto a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto per ogni quintale di frumento a provvedersi un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base allo incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, relativamente a ciascun appalto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadono alle ore 2 pom. del giorno 24 gennaio corrente (tempo medio di Roma).

I partiti dovranno essere redatti in carta da bollo da lira una, debitamente firmati e suggellati. Appena incominciate le operazioni d'asta pel 1° appalto non saranno più accettate offerte di sorta, comunque si riferiscano agli altri appalti.

Gli aspiranti a dette imprese per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante di aver fatto nella Cassa dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali il deposito provvisorio della somma di lire duecento per ognuno dei lotti per cui intendono di fare offerta, quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a tutti gli uffici di Commissariato Militare sopramentovati; di tali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'asta, e consti dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte non estese in carta da bollo, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse, come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Le spese tutte inerenti agli incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Bologna, 10 gennaio 1876.

179 *Il Capitano Commissario:* DUPRÈ.

AVVISO.

A senso dell'art. 664 Codice di procedura civile, ed a seguito del precetto fatto al sig. Francesco Averardi di pagare dentro 30 giorni la somma di lire 2687 50 dovute a Fiorenzo, Pietro, Clelia, Alessandra e Zenaide padre e figli Vitali a forma della sentenza resa da questo ecc.mo tribunale civile li 14 ottobre 1875, è stato trascritto il precetto medesimo all'ufficio delle ipoteche li 28 dicembre p. p., n. 8065; quindi si è avanzata istanza all'ill.mo signor presidente del lodato tribunale onde ottenere la nomina di un perito a fine di stimare il fondo rustico da subastarsi, cioè la vigna con fabbricati annessi, posta nel suburbio di Roma, in via di Acqua Acetosa passato l'Arco Oscuro, confinante il signor marchese Sacchetti, Luigi Silvestri, la detta via di Acqua Acetosa ed i monti Parioli, onde, ecc.

Avv. Bernardino Matozzi proc. deputato dalla R. Commissione
184 del patrocinio gratuito.

REGIA PRETURA
del 1° Mandamento di Roma

Accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario.

Nella cancelleria del mandamento suddetto ed innanzi al sottoscritto cancelliere è comparso il signor Filippo Benvenuti fu Pietro, di anni 53, romano, domiciliato via Tor de' Specchi, n. 32, il quale ha accettato col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dalla sua genitrice Alessandra Laguidara; morta in Roma il 1° dicembre 1875, con testamento depositato nello studio del R. notaio sig. Bini, e per ogni effetto di legge ha eletto il domicilio nella casa di sopra indicata.

Roma, 11 gennaio 1876.

173 Gennaro Pesce canc.

NOTIFICA DI SENTENZA.

Ad istanza della signora Adelaide Vitelli in Ferrari, domiciliata elettivamente in via della Valle, n. 54-A, presso l'avv. Carlo Piccini,

Io Pio Alessi usciere addetto alla R. Corte d'appello di Roma ho notificato al signor Lodovico Ferrari, di domicilio incognito, la sentenza della R. Corte d'appello di Roma, emanata il 3 dicembre 1875 e pubblicata il 10 detto mese ed anno, con la quale rigettasi l'appello interposto contro la sentenza del 18 maggio 1875 del tribunale civile di Roma, con la condanna dell'appellante alle spese di appello.

Roma, 12 gennaio 1876.

182 Pio Alessi usciere.

ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
con beneficio d'inventario.

Con atto del 3 gennaio 1876 i signori Guglielmotti Ferdinando del fu Cesare e Reali Luisa del fu Ignazio vedova di detto Cesare Guglielmotti, madre tutrice e curatrice dei minori Lorenzo, Giulio, Alfredo, Achille, Amalia, Ettore, domiciliati in Civitavecchia, in via Trajana, n. 88, piano 3°, hanno dichiarato al cancelliere della pretura di detta città di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del suddetto rispettivo padre e marito, decesso nel luglio 1875.

Civitavecchia, 9 gennaro 1876.

176 Il canc. Trajano Ceccarelli.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della serie terza segnato di num. 180083, per la somma di lire 116, sotto il nome di Levi Carolina.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, 11 gennaio 1876. 177

PRESTITO A PREMI 1861 DELLA CITTÀ DI MILANO

57ª ESTRAZIONE — 3 Gennaio 1876

SERIE ESTRATTE:

795 2512 2522 2778 3767 6005 6195 6605 7046 7147 7285 7403 7664 7771 7882.

Le obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire	Numero	Lire
Serie 795		Serie 3767		Serie 6605		Serie 7285		Serie 7664		Serie 7882	
12 —	60	4 —	60	10 —	200	5 —	60	11 —	60	13 —	400
38 —	60	19 —	60	18 —	60	6 —	60	12 —	1000	19 —	100
45 —	100	25 —	60	20 —	60	13 —	60	22 —	60	27 —	60
Serie 2512		Serie 6005		29 —	60	14 —	60	23 —	100	29 —	60
2 —	60	3 —	100	37 —	60	17 —	60	39 —	60	30 —	60
27 —	80000	15 —	100	42 —	200	25 —	200	47 —	60	31 —	1000
29 —	60	33 —	60	46 —	60	27 —	60	Serie 7771		36 —	60
Serie 2522		Serie 6195		49 —	200	32 —	60	2 —	60	39 —	60
7 —	100	6 —	400	Serie 7046		34 —	60	11 —	60	50 —	60
21 —	60	17 —	60	12 —	400	39 —	60	43 —	60		
27 —	60	18 —	60	20 —	60	40 —	60	45 —	100		
41 —	100	23 —	60	21 —	3000	Serie 7403		49 —	60		
Serie 2778		28 —	60	40 —	60	4 —	200				
12 —	60			50 —	60	50 —	60				
15 —	60			Serie 7147							
23 —	60			3 —	60						
29 —	200			4 —	100						
46 —	60			9 —	100						

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 15 serie come sopra estratte, sono rimborsabili con it. lire **46**.

Il rimborso si fa a datare dal 1° luglio 1876, salvo la competente ritenuta:

a Milano, presso la Cassa comunale,
a Brusselle, presso la ditta I. Errera Oppenheim,
a Francoforte sul Meno, presso la ditta A. Reinach,
a Parigi, presso la ditta Kohn Reinach e C.,
} Al cambio del Milano

ed anche presso i venditori delle obbligazioni di questo Prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 1° aprile 1876.

Milano, 3 gennaio 1876.

La Giunta Municipale
Il Sindaco
BELINZAGHI.

F. Gattorni, *Assessore.*

124 Balestrini *Segretario.*

Per la Commissione
Carlo Servolini, *Assessore municipale.*
Luigi Sala, *Consigliere Comunale.*

Provincia di Cagliari — Circondario d'Iglesias

AMMINISTRAZIONE CONSORTILE DI GONNOSFANADIGA

AVVISO D'ASTA di ultimo e definitivo esperimento per l'appalto della costruzione del tronco di strada comunitativa obbligatoria da Gonnosfanadiga a S. Gavino Monreale, della lunghezza di metri 11820,70 in seguito al miglioramento del vigesimo fatto dal sig. Piano Antonio.

Il Segretario del Consorzio rende di pubblica conoscenza che, giusta il suo precedente avviso d'asta di primo incanto, in data del 20 prossimo scorso dicembre 1875, nel giorno 3 del corrente mese di gennaio, alle ore 10 antimeridiane, si tenne in questo palazzo comunale di Gonnosfanadiga l'asta pubblica per l'appalto della costruzione della strada suddetta; e ne risultò migliore offerente il signor Zurru Lini Antioco del fu Luigi, nato e domiciliato in questo comune, a cui venne provvisoriamente aggiudicato l'appalto dell'opera per lire centodiciassettemila ottocentonovantacinque e centesimi sessantuno (L. 117,895 61), avendo il medesimo fatto il ribasso dell' 1 1|2 per cento sulla base d'appalto; e che essendosi oggi, sabato 8 corrente gennaio, alle ore 11 antimeridiane, giorno in cui scadeva il termine stabilito per i fatali, presentata l'offerta di miglioramento del vigesimo sul prezzo d'aggiudicazione Zurru, offerta legale a termini del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato,

Il giorno 17 del corrente mese di gennaio, alle ore 10 antimeridiane, si terrà in questo palazzo comunale e nella solita sala per uso dell'Amministrazione consortile, all'estinzione della candela vergine, l'ultimo e definitivo incanto per ottenersi ulteriore miglioramento d'appalto sulla base di lire centododicimila e centesimi ottantatrè (L. 112,000 83), così ridotta dal ventesimo offerto dal prelodato sig. Piano Antonio di Giovanni, nato e residente in Sardara; avvertendo che in caso di mancanza di concorrenti e di offerte, l'appalto della costruzione della strada predetta verrà definitivamente deliberato al signor Piano Antonio, salvo superiore approvazione, per la somma di sole lire 112,000 83; bene inteso colle condizioni e coi patti già espressi nel predetto avviso d'asta di primo esperimento.

Gonnosfanadiga, 8 gennaio 1876.

189 *Il Segretario:* M. PIANAROLI.

REGIA PRETURA
del primo Mandamento di Roma.

Accettazione d'eredità col beneficio dell'inventario.

Nella cancelleria del mandamento suddetto ed innanzi al sottoscritto cancelliere sono comparsi Alessandro ed Antonio fratelli Ciocci, i quali hanno accettato col beneficio dell'inventario l'eredità del comune genitore Carlo, morto in Roma li 25 dicembre 1875, in via Alessandrina, n. 66, senz'aver fatto testamento, e per tutti gli effetti di legge hanno eletto il domicilio, il primo in via Santa Chiara, n. 57, ed il secondo in via Alessandrina, n. 70.

Roma, 11 gennaio 1876.

174 Gennaro Pesce canc.

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che il sig. Marco Senni col mezzo del sottoscritto procuratore ha avanzata istanza al presidente di questo tribunale civile onde deputi un perito che proceda alla stima di vari fondi posti nel territorio di Frascati da subastarsi in danno di Augusto e Floriano Cicinelli.

Roma, 12 gennaio 1876.

180 Avv. Carlo Patriarca proc.

Cassa di Risparmi di Arezzo.

Terza ed ultima denunzia di un libretto smarrito, segnato di n. 17075, sotto il nome di Patriarchi Rosa, per la somma di lire 460.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il predetto libretto, sarà dalla Cassa suindicata riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Arezzo, 10 gennaio 1876. 167

INTENDENZA DI FINANZA IN LIVORNO

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

per la vendita di 150,000 *chilogrammi di rame Rosetta dello Stabilimento montanistico di Agordo, repartiti in dieci lotti del peso ciascuno di quindicimila chilogrammi.*

La mattina del giorno 6 febbraio prossimo, alle ore 12, nell'uffizio dell'Intendenza di Finanza in Livorno, avanti l'intendente o chi per esso, si procederà all'incanto col metodo della candela vergine senza offerte per schede segrete, per aggiudicare al migliore offerente la vendita di 150,000 (centocinquantamila) chilogrammi di rame Rosetta dello Stabilimento montanistico di Agordo, ripartiti in 10 lotti, del peso per cadaun lotto di quindicimila chilogrammi, al prezzo regolare di lire it. 2 15 (lire due e centesimi quindici) per chilogramma.

L'incanto si effettuerà alle condizioni espresse nel seguente

Capitolato.

Art. 1. L'asta sarà tenuta separatamente per ciascun lotto, in conformità delle disposizioni del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, n° 5852. Le prime due voci di aumento non potranno esser minori di due centesimi, e le successive non minori di un centesimo per ogni chilogramma.

Art. 2. Il rame sarà consegnato ai liberatari nella stazione della ferrovia di Conegliano, chiuso in botti, ciascuna del contenuto netto di chilogrammi 500, franco d'ogni spesa, entro il più breve termine possibile, ed in ogni caso non più tardi di due mesi dal giorno in cui sarà stato effettuato dai singoli deliberatari il pagamento del prezzo del rame loro aggiudicato.

Art. 3. L'Amministrazione demaniale però non assume alcun obbligo d'indennizzo, qualora per caso di forza maggiore avvenisse qualche guasto nella strada ruotabile da Agordo a Conegliano, che impedisse o facesse ritardare la spedizione della merce.

Art. 4. I deliberatari potranno chiedere, quando si stipulerà il contratto di deliberamento, che la merce sia loro consegnata a cura dell'Amministrazione in altra piazza del Regno ove esistono ferrovie. Però l'Amministrazione non risponderà dei danni cui potesse andar soggetta la merce, ed il prezzo di trasporto sulle ferrovie sarà pagato dagli acquirenti all'atto del ricevimento del genere per conto loro spedito.

Art. 5. Il pagamento del prezzo del rame dovrà farsi anticipatamente nel termine di 15 giorni dopo l'approvazione del contratto presso la Tesoreria provinciale di Livorno.

Art. 6. Il pagamento suddetto potrà effettuarsi anche presso qualsiasi tesoriere provinciale del Regno quando però il deliberatario ne faccia speciale dichiarazione alla sottoscrizione del contratto. Dietro esibizione della relativa quitanza di versamento in Tesoreria sarà emesso l'ordine per la consegna della merce e poscia il decreto ministeriale per lo scioglimento della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 7. Il deliberamento sarà reso di pubblica ragione mediante appositi avvisi, e dalla data indicata in essi decorreranno i 15 giorni utili per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato le quali non potranno essere inferiori al ventesimo.

Art. 8. Gli aspiranti all'acquisto per essere ammessi alla gara dovranno provare di avere effettuato presso la Tesoreria provinciale di Livorno un deposito di lire tremiladuecentoventicinque (3225) per ciascun lotto.

Tale deposito, che potrà esser complessivo per tutti i singoli lotti, dovrà esser fatto in numerario o in biglietti di Banca aventi corso legale nel Regno e anche in titoli del Debito Pubblico italiano ragguagliati al corso di Borsa.

Potranno anche i concorrenti eseguire il deposito all'apertura dell'asta sul banco della presidenza, il quale deposito sarà restituito dopo eseguita l'asta d'ogni singolo lotto, ad eccezione di quello fatto dal migliore offerente.

Art. 9. Non sarà ammessa alcuna offerta condizionata.

Art. 10. Fra dieci giorni da quello dell'avvenuto definitivo deliberamento l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'Intendenza di Finanza di Livorno per la stipulazione del contratto e per prestare la cauzione a garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni, per un importo corrispondente alla decima parte del prezzo del rame acquistato in numerario o biglietti aventi corso legale, od anche mediante cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno, da valutarsi al prezzo di Borsa.

Non presentandosi fra il tempo sopra fissato, il deliberatario incorrerà a titolo di penale nella perdita del fatto deposito interinale, indipendentemente dal risarcimento di ogni danno, interessi e spese.

Art. 11. I contratti non saranno perfetti per l'Amministrazione se non dopo che saranno stati approvati a termini dei vigenti ordinamenti amministrativi.

Art. 12. Il deliberatario del rame e la persona o le persone che avessero da lui regolare mandato per l'oggetto cui si riferisce il presente quaderno d'oneri dovranno eleggere domicilio in Livorno per tutti gli effetti di legge.

Art. 13. Le spese relative agli incanti ed ai contratti, i diritti di emolumento, di carta bollata, di copie, di stampa, d'inserzione degli avvisi d'asta nei giornali, e la tassa di registro, saranno a carico dei deliberatari in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Livorno, 6 gennaio 1876.

119 *L'Intendente di Finanza:* PASQUALINO.

PRESTITO DELLA CITTÀ DI VENEZIA 1869

XXVIII[a] ESTRAZIONE

94

Serie estratte:

5747 14459 1286 7753 1381 8925 12821 10840
10223 11066 2452 1497 2862 8800 11848 1882
3643 286 1829 7980.

Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio
10223	7	100000	7980	22	100	10223	12	50	14459	15	50
11848	15	2000	286	4	100	7980	3	50	8925	5	50
1286	22	500	12821	1	100	1882	21	50	11848	16	50
7753	22	500	1829	3	100	3643	10	50	1497	25	50
7980	12	500	1829	19	100	8800	25	50	1497	7	50
2862	6	100	286	25	50	1381	16	50	1286	19	50
1829	23	100	5747	25	50	10223	1	50	7753	5	50
2452	9	100	1497	2	50	2452	11	50	10223	25	50
7753	9	100	10223	22	50	2862	1	50	8800	8	50
11848	22	100	12821	24	50	10840	14	50	286	19	50

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 20 serie come sopra estratte sono rimborsabili con italiane lire 30.

Il rimborso si fa a datare dal 1° maggio 1876:

a VENEZIA, alla Cassa municipale,
a MILANO, da Figli Weill-Schott e C.,
a FIRENZE, da E. Wagnière e C.,
a PARIGI, da Kohn Reinach e C.,
a BRUXELLES, da Jaques Errera Oppenheim,
a FRANÇOFORTE, da A. Reinach,
a BERLINO, da Jos. Goldschmidt e C.

Le prossime estrazioni avranno luogo il 31 marzo e 30 giugno 1876.

Dal Municipio di Venezia, li 31 dicembre 1875.

Il Segretario Generale P. PAVAN. — *L'Assessore* A. ROSA. — *Il Sindaco ff.* FRANCESCO conte DONÀ.

Serie estratte nelle precedenti estrazioni:

83 161 207 251 341 350 374 468 678 744 790
799 936 940 944 967 1006 1016 1030 1065 1094 1103
1128 1182 1229 1230 1265 1267 1364 1439 1466 1525 1659
1700 1715 1774 1791 1812 1807 1810 1819 1910 2005 2148
2151 2230 2251 2313 2328 2475 2610 2627 2803 2879 2887
2944 3010 3042 3068 3155 3243 3276 3409 3441 3449 3539
3549 3552 3598 3600 3654 3740 3831 3907 3951 4030 4037
4135 4156 4163 4259 4261 4266 4343 4409 4413 4421 4454
4458 4589 4605 4688 4706 4744 4790 4841 4859 4891 4901
5013 5168 5202 5322 5357 5524 5576 5595 5605 5639 5798
5809 5826 5875 5877 5936 5966 5955 5985 6015 6105 6166
6184 6188 6229 6232 6278 6328 6354 6375 6444 6510 6539
6563 6597 6615 6641 6666 6722 6758 6798 6861 6967 7005
7043 7064 7143 7229 7233 7406 7410 7504 7530 7614 7638
7655 7662 7711 7734 7785 7874 8010 8040 8076 8085 8097
8113 8169 8185 8200 8206 8250 8425 8431 8482 8532 8547
8575 8670 8673 8682 8684 8751 8867 8905 8962 9057 9090
9179 9296 9308 9384 9436 9410 9447 9466 9484 9533 9624
9794 9930 9993 10084 10144 10231 10238 10248 10254 10311 10368
10426 10450 10458 10472 10497 10533 10551 10613 10720 10754 10756
10817 10964 11003 11012 11079 11116 11125 11144 11208 11243 11287
11307 11360 11478 11488 11547 11594 11638 11688 11746 11747 11759
11826 11898 11903 12205 12257 12335 12403 12508 12524 12622 12634
12703 12739 12761 12763 12769 13000 13016 13080 13107 13196 13210
13217 13408 13434 13437 13444 13482 13526 13562 13577 13648 13667
13707 13740 13744 13824 13870 13924 13953 13981 14015 14041 14109
14130 14141 14267 14296 14287 14475 14517 14551 14603 14606 14711
14730 14748 14909 14975 15026 15106 15131 15248 15388 15416 15418
15478 15519 15520 15577.

SOCIETÀ DI MONTEPONI

Imprestito Ferrovia Gonnesa-Portoscuso — 1ª Emissione

Il Consiglio d'amministrazione della Società di Monteponi fa noto che la serie stata estratta in seduta pubblica d'oggi e che è rimborsabile a far tempo dal 1° marzo prossimo, è quella portante la lettera A.

Il rimborso avrà luogo alla sede della Società in Torino, via Cavour, 41.

Torino, 10 gennaio 1876. 190

CAMERANO NATALE *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.